

DECRETO RETTORALE N. 68/18

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Telematica "Giustino Fortunato";
Vista la delibera del Senato Accademico n. 2 del 6 marzo 2018;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 6 marzo 2018;
Visto il parere positivo del CUN espresso in data 30/01/2018;
Vista la proposta di accreditamento della CEV dell'ANVUR espressa con parere numero 105 del 30 maggio 2018;
Visto il Decreto ministeriale di accreditamento iniziale dei corsi di studio e delle sedi a.a. 2018/2019 prot. 0000497 in data 15/06/2018 relativo ai corsi di studio nelle classi L-19, L-24 ed LM-51;

DECRETA

Art. 1 – Il Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università Telematica "Giustino Fortunato" è integrato con l'istituzione del Corso di laurea in Scienze dell'educazione – classe L-19.

Art. 2 – È emanato, come nel testo riportato in allegato al presente Decreto, il Regolamento didattico del Corso di laurea in Scienze dell'educazione – classe L-19.

Art. 3 – Il presente decreto è pubblicato agli Albi dell'Ateneo e sul sito internet, entra in vigore dalla data di emanazione.

Benevento, 11 luglio 2018

Il Rettore
Prof. Angelo Scala

UNIVERSITA' TELEMATICA "GIUSTINO FORTUNATO"
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE CLASSE L-19

REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Facoltà: la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Telematica Giustino Fortunato;
- b) per Regolamento Autonomia Didattica (RAD): il Regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli Atenei, di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- c) per Regolamento Didattico Ateneo (RDA): il Regolamento approvato dall'Università Telematica Giustino Fortunato, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- d) per Corso di laurea: il Corso di Laurea in Scienze dell'educazione, classe L-19, come individuato dal successivo art. 2;
- e) per titolo di studio: la laurea in Scienze dell'educazione, come individuata dal successivo art. 2.

Art. 2

Titolo e Corso di Laurea

- 1. Il presente Regolamento disciplina il Corso di Laurea in Scienze dell'educazione, appartenente alla classe L-19, Classe delle lauree in Scienze dell'Educazione.
- 2. Gli obiettivi del Corso di Laurea sono quelli fissati nell'Ordinamento Didattico, come delineato nel successivo art. 12.
- 3. La Laurea si consegue con l'acquisizione di complessivi 180 Crediti Formativi Universitari.
- 4. Ciascun credito, pari a venticinque ore di impegno complessivo, è ripartito, di massima e per quanto compatibile, in otto ore di attività didattiche e/o formative (suddivise in attività sincrone quali videoconferenze, seminari in diretta, chat, eventuali revisioni in diretta con docenti e tutor etc.; ed attività asincrone quali consultazione e studio dei contenuti delle lezioni, test di autovalutazione, partecipazione a forum, messaggi, progetti etc.) e diciassette ore di studio personale.

Art. 3

Requisiti di ammissione al Corso di Laurea in Scienze dell'educazione : attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea in Scienze dell'educazione occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
 2. Ai sensi dell'art. 7 del RDA gli studenti devono sostenere un test di ingresso di cultura generale, logica e lingua italiana. La verifica di tali conoscenze si attua con la somministrazione online di un questionario a risposta multipla, redatto e validato dalla Facoltà, articolato in 30 Items. La prova si considera superata al raggiungimento di almeno il 60% delle risposte esatte previste per ogni area di conoscenza. Nel caso in cui la verifica delle conoscenze non risultasse positiva, allo studente immatricolato verranno assegnati precisi Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA): si impone la frequenza ed il superamento, entro il primo anno di immatricolazione, di un corso di recupero (predisposizione attraverso il virtual campus di lezioni in web-conference) inerente le carenze evidenziate dai risultati del test; il mancato superamento degli O.F.A. comporta l'impossibilità di iscrizione ad anni successivi al primo.
 3. Sono esonerati dalla prova di verifica delle conoscenze e competenze richieste e non hanno obblighi formativi aggiuntivi (OFA), gli studenti che:
 - sono già immatricolati in anni precedenti in altro Ateneo italiano o straniero (inclusi i passaggi di corso) purché provenienti dal medesimo corso di laurea
 - sono già in possesso di un titolo di laurea o di diploma universitario
 - si immatricolano a seguito di rinuncia/decadenza, purché provenienti dal medesimo corso di laurea.
- In tutti gli altri casi l'eventuale esonero della verifica delle conoscenze e delle competenze è valutato dal Consiglio di Corso di Studio.
4. Gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di durata quadriennale, rilasciati da istituti presso i quali non è attivo l'anno integrativo, devono colmare un debito formativo di 15 CFU sostenendo il seguente esame: Diritto civile.
In ogni caso, l'obbligo formativo così determinato deve essere assolto nel primo anno di corso.
 5. Gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero per l'immatricolazione al corso di

studio devono ricevere l'idoneità del titolo presentato; tale idoneità è valutata dal Consiglio di Facoltà (o da una commissione da questo delegata) nel rispetto delle disposizioni ministeriali e in applicazione degli accordi internazionali vigenti. Gli studenti devono depositare i seguenti documenti: a) originale del titolo di studio straniero di scuola secondaria (o certificato sostitutivo) valido per l'ammissione all'Università del paese in cui è stato conseguito; b) originale del titolo accademico straniero (o certificato sostitutivo) di cui si intende ottenere il riconoscimento; c) originale del certificato di laurea con il dettaglio degli esami, voti e ore di attività didattica rilasciato dall'università straniera; d) programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute dallo studente per il conseguimento del titolo;

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati da traduzione ufficiale in lingua italiana, fatta eseguire a cura degli interessati e confermata dalla rappresentanza italiana competente per territorio. I documenti di cui alle lettere b), c) devono essere muniti dalla "**Dichiarazione di valore**" rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica consolare italiana nel Paese in cui il titolo è stato ottenuto.

6. La domanda di immatricolazione presentata da studenti con cittadinanza straniera e che non hanno compiuto alcun atto di carriera scolastica o universitaria presso Istituzioni Italiane sarà accettata con riserva del superamento della prova di Lingua e Cultura Italiana dinanzi ad una Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà; l'iscrizione si intenderà regolare solo al positivo superamento della prova.

Art. 4

Manifesto degli studi e piani di studio

1. Il Manifesto annuale degli studi, approvato ai sensi del RDA, indica:

- a) gli insegnamenti che saranno attivati nell'anno accademico;
- b) le modalità di svolgimento delle attività didattiche;
- c) le eventuali propedeuticità;
- d) la data di inizio e di fine delle attività didattiche;
- e) le scadenze e le procedure per la prova finale.

Art. 5 Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate dalla Facoltà, secondo quanto stabilito dagli

artt. 8 e 17 del RDA.

2. All'inizio di ciascun anno accademico, l'Università organizza per i nuovi iscritti attività di approccio agli studi oggetto dell'offerta formativa dell'Ateneo, diretti a fornire informazioni di base e consulenza anche personalizzata sia sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi, sia sugli insegnamenti dei corsi e sui relativi sbocchi professionali.

All'inizio dell'anno accademico, ciascun docente mette a disposizione degli studenti un dettagliato programma delle attività didattiche relative al suo insegnamento, con indicazione di ogni informazione utile, anche per quanto attiene all'attività svolta dai collaboratori alle attività didattiche (tutor).

3. Secondo quanto stabilito nel capo 6 art. 9, della Carta dei Servizi dell'Ateneo, all'assistenza degli studenti nelle attività didattiche sono preposti i tutor, soggetti esperti sia nei rispettivi ambiti disciplinari sia negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica online.

4. Il Corso di laurea magistrale è impegnato a supportare gli studenti diversamente abili e i DSA, collaborando con il Referente di Ateneo per le diverse abilità e l'Ufficio Counseling d'Ateneo

Art. 6

Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, immatricolati laureati, ammissione a prove singole

1. Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà e ammissione a prove singole sono disciplinati dall'art.13 del RDA, compatibilmente con le modalità ed i termini dell'organizzazione dei corsi di insegnamento e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3 del presente regolamento.

2. Il passaggio o il trasferimento alla Facoltà di Giurisprudenza sono in ogni caso subordinati alla regolarizzazione della posizione amministrativa.

3. Gli studenti provenienti o dalla stessa Facoltà o da altro corso di laurea di **altro Ateneo** che chiedono il **trasferimento** o il **passaggio** alla Facoltà di Giurisprudenza, vengono iscritti al Corso di Laurea in Scienze dell'educazione secondo i seguenti criteri:

a) **con la convalida degli esami comuni senza integrazione di crediti** se, dal confronto tra il programma dei due esami (quello del Corso di laurea di provenienza e quello del Corso di laurea di destinazione), emerge che l'esame sostenuto nel Corso di laurea di provenienza è del tutto equivalente all'esame previsto nel Corso di laurea in Scienze dell'educazione. In questo caso, all'esame

convalidato verrà attribuito un numero di crediti pari a quello dell'esame corrispondente nel corso di laurea, indipendentemente dal numero di crediti acquisiti nel corso di laurea di provenienza, a condizione che la differenza non sia superiore a 4 crediti.

Per disciplina corrispondente o equivalente si intende una disciplina appartenente allo stesso settore scientifico disciplinare o a settore affine a quello dell'esame previsto nel piano di studio del corso di laurea triennale.

b) **con la convalida degli esami comuni con integrazione di crediti** se, al confronto tra il programma dei due esami (quello del Corso di laurea di provenienza e quello del Corso di laurea di destinazione), emerge che l'esame sostenuto nel Corso di laurea di provenienza è incompleto rispetto all'esame previsto nel Corso di laurea in Scienze dell'educazione. In questo caso, all'esame da convalidare verranno attribuiti i crediti del Corso di laurea di destinazione se l'integrazione non supera i 4 CFU. In caso contrario, è richiesta un'integrazione da colmare mediante il superamento di una prova di verifica (esame) con assegnazione del voto in trentesimi sulla base di un programma concordato con il docente.

Ai fini della valutazione generale della carriera dello studente, si procede alla media aritmetica tra la valutazione riportata nell'esame comune e la valutazione sulla prova sostenuta per l'integrazione.

4. **I laureati in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti successivi al D.M. 509/1999 presso altro corso di laurea** di altro Ateneo possono immatricolarsi al Corso di Laurea in Scienze dell'educazione con la convalida degli esami comuni secondo quanto disposto al comma precedente.

5. Ai laureati in possesso del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti anteriori al D.M. 509/1999 vengono riconosciuti gli esami comuni con dispensa dagli stessi.

6. Gli studenti dichiarati decaduti e/o rinunciatari presso altri atenei che intendano iscriversi o immatricolarsi presso il nostro Ateneo, hanno la possibilità di far valere la pregressa carriera.

7. Gli studenti che ottengono la convalida di almeno 30 CFU potranno essere iscritti al secondo anno di corso; gli studenti che ottengono la convalida di almeno 60 CFU potranno essere iscritti al terzo anno di corso; gli studenti che ottengono la convalida di almeno 100 CFU potranno essere iscritti al quarto anno di corso, salvo diversa valutazione del Consiglio di Facoltà sulla base del curriculum scolastico, universitario e personale depositato.

Art. 7

Corsi Singoli d'insegnamento

1. Gli studenti - anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea magistrale, e gli studenti iscritti a corsi di studio presso altre Università, anche estere - possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi, a singoli corsi di insegnamento attivati dall'Ateneo.
2. Al termine dell'attività didattica è possibile sostenere il relativo esame e ottenere una certificazione dell'attività svolta. I corsi in questione non sono finalizzati al rilascio di un titolo, ma soltanto di un certificato con gli esami sostenuti.
3. Lo studente iscritto ad un corso di studio di specializzazione, di dottorato o di Master di altro Ateneo può iscriversi a corsi singoli dell'Ateneo Unifortunato sostenendo i suddetti oneri. Lo studente iscritto presso l'Ateneo Unifortunato ad un corso di studio, di specializzazione, di dottorato non può iscriversi ai corsi singoli presso lo stesso, salvo accettazione di istanza motivata. Lo studente iscritto presso l'Ateneo Unifortunato ad un corso di studio, di specializzazione, di dottorato o di Master che intende iscriversi a corsi singoli presso altri Atenei deve ottenere il preventivo nulla osta dalla competente struttura didattica.
4. Ci si può iscrivere a tanti corsi di insegnamento entro il limite massimo di 60 crediti formati universitari per anno accademico, per scopi propri, professionali o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Art. 8

Esami di profitto e verifiche del profitto

1. Le prove di valutazione che determinano per gli studenti l'acquisizione dei crediti assegnati all'insegnamento possono consistere in **esami** (prove orali e/o scritte e/o pratiche e/o grafiche, tesine, colloqui), la cui valutazione è espressa in trentesimi, o in **prove di idoneità** che si concludono con un giudizio positivo o negativo.
2. Per l'ammissione agli esami è necessaria la frequenza on line - art. 22 Regolamento Studenti - alle varie attività didattiche. La frequenza on line sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma. Lo studente si collegherà alla piattaforma e-learning, attraverso le sue credenziali istituzionali, dove potrà disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni; il docente ed il tutor monitoreranno gli studenti sulla base di specifici reports, valutando l'accesso dello studente all'esame.
3. E' consentito lo svolgimento di prove intermedie, che non danno luogo all'attribuzione di crediti. Gli

esami di profitto si svolgono a conclusione dei corsi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La commissione d'esame può concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Le prove finali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche e si svolgono frontalmente presso la Sede dell'Ateneo. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

4. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è il titolare del Corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della commissione; il secondo è un altro docente del medesimo o di ambito disciplinare affine o un cultore della materia nominato annualmente dal Preside su indicazione del docente titolare dell'insegnamento, secondo criteri preventivamente approvati dal Consiglio di facoltà.

5. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Preside, il quale provvede affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.

6. Il numero massimo di esami di profitto del Corso di laurea in Scienze dell'educazione è di 23. Ai fini del conteggio degli esami vanno considerate le attività di base, caratterizzanti, affini o integrative e quelle autonomamente scelte dallo studente; per l'attribuzione dei CFU previsti per queste ultime attività deve essere computato un unico esame.

Art. 9

Insegnamenti comuni e opzionali

1. Quando in un piano di studio vi fosse un insegnamento identico, per contenuto, a un insegnamento del medesimo settore disciplinare, già seguito nel precedente corso di studi, anche se con denominazione diversa, lo studente è tenuto a sostituirlo con un insegnamento dello stesso settore o di settore affine impartito presso la Facoltà. La sostituzione è autorizzata dal Presidente del Corso di laurea.

2. Nei piani di studio possono essere previsti due insegnamenti in alternativa fra di loro sia per consentire agli studenti una più ampia scelta volta al raggiungimento dei propri obiettivi formativi sia per evitare che essi debbano seguire un corso di insegnamento eventualmente già seguito nel precedente corso di studio.

Art. 10

Riconoscimento di crediti per altre attività formative e per insegnamenti a scelta dello studente

1. La Facoltà riconosce i crediti per altre attività formative del Corso di laurea (art. 10 co. 5, lett. d, DM 270/04) agli studenti che siano in possesso di attestazioni e/o certificazioni attinenti ai seguenti gruppi di attività formative, purché congrue con gli obiettivi formativi del corso e appositamente approvate dal Consiglio di Facoltà:

- abilità relazionali, ulteriori conoscenze linguistiche, tirocini, stage, attività formative e di orientamento in organizzazioni no profit, e qualsiasi altra attività professionale o esami non comuni o non compresi nell'offerta formativa della facoltà, che non siano stati riconosciuti come insegnamenti a scelta dello studente. Le suddette attività devono aver richiesto un impegno orario non inferiore a 30 ore.

2. La Facoltà riconosce i crediti previsti per l'esame di Informatica agli studenti che abbiano superato esami di informatica presso altri Atenei, agli studenti in possesso di una certificazione informatica rilasciata da Enti certificatori, o che siano in possesso di certificati relativi a competenze informatiche che richiedono un impegno orario non inferiore a 30 ore. La Facoltà si riserva di valutare singoli corsi particolari.

3. La Facoltà riconosce i crediti previsti per l'esame di Lingua inglese (art. 10 co. 5, lett. c, DM 270/04) agli studenti che siano in possesso di certificati rilasciati da Enti certificatori di conoscenza della lingua inglese e a coloro che abbiano superato esame o prova di idoneità di lingua inglese presso altri Atenei.

4. Gli esami riguardanti discipline senza corrispondenza o esami attinenti ma non presenti nel corso di laurea, possono essere riconosciuti come esami "a scelta dello studente" (art. 10 co. 5, lett. d, DM 270/04).

5. Gli studenti che svolgono un'attività professionale congrua con gli obiettivi formativi del corso, possono essere dispensati dallo svolgimento di esami e vengono loro riconosciuti crediti formativi, nella misura e nelle modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà e non oltre quanto stabilito dalla legge 240/2010.

Art. 11

Prova finale

1. Per il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell'educazione, la prova finale consiste nella discussione dinanzi ad apposita commissione di una tesi scritta, elaborata, su tematiche correlate alle conoscenze acquisite durante l'intero percorso formativo, dalla quale emergano capacità di ricerca, di

documentazione, di coerenza, di analisi sistematica, critica e argomentativa. A tale prova sono attribuiti 6 CFU.

2. Il calendario relativo alla prova finale per il conseguimento del titolo è disposto, nelle sessioni estiva (luglio) autunnale (ottobre) e invernale (febbraio-marzo), dal Preside di Facoltà, ed è reso noto agli studenti a cura della segreteria. Lo studente depositerà presso la Segreteria il foglio di assegnazione della tesi recante: data di assegnazione; indicazione della disciplina prescelta; nome del titolare; titolo della tesi. L'esame finale non potrà essere sostenuto prima che siano trascorsi **5 mesi** dall'assegnazione della tesi di Laurea.

3. In fase di conclusione del lavoro, lo studente deve depositare presso la Segreteria della Facoltà, nei termini previsti annualmente dalla guida dello studente, la domanda di partecipazione alla sessione di laurea, unitamente al versamento della tassa di Laurea e della documentazione richiesta. Entro i termini fissati dalla Segreteria della Facoltà il laureando deve aver sostenuto tutti gli esami di valutazione del profitto ed è tenuto a consegnare presso la Segreteria della Facoltà il Cd-rom, contenente la tesi stessa con annessa dichiarazione di originalità, il libretto universitario e l'autorizzazione del docente.

La Segreteria darà comunicazione delle sedute di laurea ai componenti della Commissione e agli studenti.

4. Il Consiglio di Corso di laurea può autorizzare la preparazione dell'elaborato finale presso altre Università o strutture di ricerca italiane ed estere o nell'ambito di attività di tirocinio o stage di lavoro. Il Consiglio di Corso di laurea può intervenire per regolamentare la equa ripartizione tra i docenti delle responsabilità della supervisione degli elaborati relativi alla prova finale.

5. La Commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal Preside di Facoltà ed è composta da 11 docenti e può operare con la presenza di 7 docenti e comprende comunque tutti i docenti relatori delle tesi assegnate in discussione in ciascuna seduta e da correlatori (docenti interni dell'Ateneo) eventualmente nominati dal docente titolare.

6. La Commissione è presieduta dal Preside o dal più anziano dei professori di ruolo della Facoltà presenti. La Commissione può attribuire da un minimo di sessantasei centodecimi ad un massimo di centodieci centodecimi con lode.

7. Dopo la discussione della tesi, il relatore propone alla commissione il voto finale, che viene deliberato a maggioranza semplice mentre per il conferimento della lode occorre l'unanimità. La commissione non può attribuire più di undici (11) punti alla valutazione e alla discussione della tesi,

ma può tenere conto delle lodi riportate agli esami di profitto e della partecipazione dello studente a convegni e seminari organizzati dalla Facoltà, secondo modalità definite dall'Ateneo.

8. Le procedure relative all'ammissione all'esame di laurea sono stabilite all'art. 24 del Regolamento degli Studenti dell'Ateneo.

Art. 12 Ordinamento didattico

1. La fisionomia, la struttura, gli obiettivi formativi, le modalità didattiche del Corso di laurea in Operatore giuridico d'impresa sono così stabiliti:

- **Denominazione del Corso di studi:** Corso di Laurea in Scienze dell'educazione.
- **Classe di appartenenza:** Classe L-19 - Scienze dell'educazione
- **Obiettivi formativi:** Gli obiettivi formativi del Corso di laurea in Scienze dell'educazione possono essere sintetizzati in un percorso che consente all' Educatore di:
 - analizzare e interpretare i contesti educativi riferiti a tutte le età del ciclo di vita e oggetti e fenomeni a essa connessi, i bisogni psicologici, educativi e di crescita delle persone e le necessità di sviluppo delle potenzialità, dei diritti e delle esigenze di inclusione e di socializzazione;
 - progettare interventi in ambito educativo, eventualmente in team con altre figure professionali;
 - giustificare le decisioni e gli sfondi teorici di riferimento nel processo educativo, operando in modo critico circa le scelte educative e tenendo conto delle implicazioni culturali, organizzative, progettuali, relazionali, comunicative e etico-valoriali;
 - svolgere azioni educative, in particolare in contesto extrascolastico, scegliendo intenzionalmente modelli di progettazione, interventi, attività, metodologie e strumenti;
 - utilizzare consapevolmente una pluralità di linguaggi mediali e di forme espressive per comunicare con allievi e famiglie;
 - valutare e verificare le azioni educative;
 - lavorare in équipe di cooperazione, democraticità, impegno, corresponsabilità, adattamento al compito e condivisione.
- **Sbocchi occupazionali:**
 - strutture pubbliche e private e del terzo settore (cooperative) che gestiscono e/o erogano servizi educativi (nidi d'infanzia) e sociali (residenziali, domiciliari, territoriali) riguardanti famiglie, minori, anziani, soggetti detenuti nelle carceri, stranieri, nomadi e individui affetti da dipendenze;
 - servizi culturali, ricreativi, sportivi (centri di aggregazione giovanile, biblioteche, mediateche,

ludoteche, musei, ecc.), servizi di educazione ambientale (parchi, eco-musei, agenzie per l'ambiente, ecc.).

Di conseguenza, il percorso formativo prevede insegnamenti dell'area pedagogica, didattica e psicologica, fondanti e propedeutici a quelli delle aree applicate alla integrazione dei disabili e alla organizzazione di attività culturali, sociali, motorie, sportive adattate e finalizzate anche al recupero e all'inclusione dei ragazzi e dei minori, in situazione di evasione scolastica e di rischio sociale.

Articolo 13

Annullamento prove di esame

Per sostenere validamente gli esami di profitto lo studente è tenuto al rispetto delle regole di seguito elencate, violando le quali si è assoggettati all'annullamento della prova:

- a)** essere in regola con l'iscrizione all'anno di corso al quale è riferito l'insegnamento;
- b)** sostenere un esame che sia previsto dal proprio piano di studio;
- c)** sostenere solo gli esami riferiti agli anni di corso per i quali ha ottenuto l'iscrizione;
- d)** rispettare le propedeuticità fra gli insegnamenti;
- e)** non sostenere l'esame per il quale sia già stato respinto nella medesima sessione;
- f)** gli studenti che formalizzano la prenotazione presso una sede, non potranno usufruire, per la medesima sessione, delle sedute di esame nelle altre sedi;
- g)** non sostenere gli esami dopo l'eventuale presentazione della domanda di trasferimento ad altro Ateneo o di passaggio ad altra Facoltà ovvero ad altro Corso di studio;
- h)** non sostenere esami già validi o per i quali è stata ottenuta convalida dai competenti organi accademici;
- i)** risostenere un esame precedentemente annullato soltanto dopo aver ricevuto apposita comunicazione scritta da parte della Segreteria Studenti con la quale vengono comunicati all'interessato gli estremi del provvedimento amministrativo di annullamento dell'esame stesso;
- j)** sostenere gli esami solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla data di immatricolazione, rispetto alla prima sessione utile;

2. Lo studente è tenuto a conoscere le norme dell'ordinamento didattico del proprio corso di studio ed è il solo responsabile dell'annullamento degli esami sostenuti in violazione delle predette norme.

Articolo 14

Diploma Supplement

1. Lo studente può richiedere, attraverso la modulistica disponibile nella propria area riservata del virtual campus, l'emissione del Diploma Supplement in doppia lingua (italiano – inglese) a seguito del conseguimento del titolo di laurea.
2. Il diploma supplement è una certificazione integrativa del conseguimento del titolo e serve a rendere trasparente il titolo di studio conseguito perché lo integra con la descrizione dei programmi effettivamente svolti ed il raggiungimento degli obiettivi; facilita la conoscenza del percorso di studio conseguito e rende agevole la circolazione internazionale dei laureati.
3. Il Diploma Supplement è costituito dalle seguenti sezioni:
 - a) Dati Anagrafici
 - b) Informazioni sul titolo di studio
 - c) Informazioni sul livello del titolo di studio
 - d) Informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti
 - e) Informazioni sull'ambito di utilizzazione del titolo di studio
 - f) Informazioni aggiuntive (svolgimento di tirocini)
 - g) Sottoscrizione del supplement.